



Corte d'Appello di Bologna
Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Via Farini, 1 - 40124 BOLOGNA

Dirigenza

tel. 051 2751008

tel. 051 2751030

Bologna, 21/06/2022

SIG. PRESIDENTE ORDINE AVVOCATI BOLOGNA

PERSONALE UNEP

E P.C.

SIG. PRESIDENTE DELEGATO

DOTT. CARLO COCO

MODIFICHE LEGISLATIVE

Il 9 dicembre 2021 (in vigore dal 180° giorno dopo l'entrata in vigore il 24 dicembre 2021) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 292) la Legge Delega n. 206/2021 (art. 1, comma 32) contenente la **Delega al Governo** per l'efficienza del **processo civile** tra cui anche la **revisione della disciplina** degli strumenti di **risoluzione alternativa delle controversie** e le "misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata". Detta Legge Delega ha introdotto alcune novità all'art. 543 c.p.c. (**pignoramento presso terzi**) in vigore **dal 22 Giugno 2022**. In particolare, sono stati aggiunti due commi al predetto articolo con la conseguenza che l'omissione di alcune ulteriori formalità renderanno inefficace il pignoramento.

Il **comma 32 dell'unico articolo della l. n. 206/2021**, all'articolo **543** del codice di procedura civile, dopo il quarto comma, aggiunge i seguenti:

"Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.



Corte d'Appello di Bologna
Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Via Farini, 1 - 40124 BOLOGNA

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento".

Al fine di evitare l'inefficacia del pignoramento presso terzi occorre tener bene a mente i seguenti termini e adempimenti ad esso relativi.

In particolare:

1. L'art. 543 c.p.c., al comma 2 richiama il termine dilatorio del pignoramento, di cui all'art. 501 c.p.c. ovvero prevede un termine a comparire di **solì dieci giorni** tra il perfezionarsi della notificazione dell'atto di pignoramento e l'udienza fissata per la comparizione del debitore.

2. Il creditore, **entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento** è tenuto a notificare al debitore e al terzo (o ai terzi) **l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo** con indicazione del numero di ruolo della procedura. Al riguardo è importante indicare una data di udienza di comparizione per il debitore almeno due/tre mesi prima rispetto al deposito dell'atto di pignoramento, ciò la fine di evitare che il pignoramento diventi inefficace. Inoltre, è necessario evitare che il personale Unep notifichi il pignoramento ai terzi e al debitore non a ridosso dell'udienza, tenuto conto delle formalità successive richieste.

3. La notificazione dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo tramite Ufficiale Giudiziario, potrà essere depositato all'Ufficio Notifiche Civili, essendo da considerare come avviso e non come atto esecutivo. La notifica potrà naturalmente essere effettuata anche dall'Avvocato ai sensi della L. 53/94.

4. La prova della notificazione di tale l'avviso va inserito (depositato) nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

5. Il comma 6 del predetto articolo precisa inoltre che il creditore non è tenuto a notificare a tutti i terzi, ma può limitarli a coloro che hanno effettuata una dichiarazione positiva. Infatti tale comma recita: "Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso".



Corte d'Appello di Bologna
Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti

Via Farini, 1 - 40124 BOLOGNA

6. L'omissione della notifica del predetto avviso al debitore e ai terzi ha come conseguenza la cessazione di ogni obbligo a decorrere dalla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.

7. Infine, oltre a quanto già illustrato, il precedente deve tener conto anche dei tempi di notifica e del suo perfezionamento sia dell'atto di pignoramento che dell'avviso di ricevimento in caso di notifica a mezzo del servizio o ex art. 140 cpc.

8. Allo stesso tempo la tempistica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo dovrà tenere conto altresì degli incombenti (registrazione, procedimento di notifica e temi di restituzione dell'avviso) dell'Ufficio Unep.

ALTRA IMPORTANTE NOVITÀ RIGUARDA LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 26/BIS DEL C.P.C.

La previgente norma disponeva che: "Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, **il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede**".

Dal 22 Giugno 2022 la nuova norma prevede che: "Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, **il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede**".

Si ringrazia per l'attenzione.



Il Funzionario Unep Dirigente

Dott.ssa

Anna Capra